

Guida alla Contabilità & Bilancio

16.5.2013 - n. 5 - p.15

COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

di Silla Flavia

Le tre nuove procedure concorsuali previste per quanti non possano utilizzare le vie tradizionali: soggetti interessati, presupposti e modalità.

Con la normativa in tema di composizione di crisi da sovraindebitamento, il nostro Legislatore è venuto incontro ad un'esigenza sentita, ma non soddisfatta dalla riforma della legge Fallimentare.

Esclusi dall'applicabilità delle **procedure concorsuali**, gli imprenditori commerciali sotto la soglia di fallibilità e quelli agricoli non potevano sottrarsi alle aggressioni dei creditori e degli usurai nonché alla dispersione dei mezzi organizzativi del processo produttivo.

Si aggiunga poi che le azioni esecutive individuali si erano rivelate nel tempo inidonee ad assicurare ai creditori un'adeguata tutela: su questi ultimi ricadevano infatti i danni collegati agli scarsi recuperi ottenuti dai compendi pignorati e all'eccessiva durata dei processi.

In questo panorama non favorevole a debitori e creditori, è stato dapprima introdotto il D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, poi sostituito dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3 ulteriormente modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (cd. decreto Sviluppo bis) convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

La nuova normativa, contemplando la presenza di tre procedure concorsuali che si svolgono sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, "*riecheggia nella filosofia e nella disciplina (...) gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dall'art. 182 bis legge fall. e i piani di risanamento dell'esposizione debitoria ex art. 67, terzo co. lett. d), della stessa legge*". **(1)** *In tale ottica, i criteri direttivi che governano la materia sono stati quelli di dar rilievo:*

- a **soluzioni concordate** tra i soggetti che ne sono i protagonisti;

- all'esigenza di una **possibile continuità aziendale**;
- all'**esdebitazione** dei soggetti che cooperano per il superamento della situazione debitoria;
- ed infine al **trasferimento** della **gestione** dei **fenomeni liquidatori** fuori dalle aule di giustizia, con impiego di professionisti qualificati. **(2)**

In tal modo, si è costruito "un **istituto alternativo** all'esecuzione forzata giudiziale (che presuppone una posizione di soggezione sostanzialmente passiva del debitore esecutato e che si svolge secondo schemi estremamente rigidi e poco flessibili di liquidazione dei beni), da applicarsi nei casi in cui il debitore sia un soggetto attivo che intenda collaborare nella gestione della propria crisi e abbia un patrimonio o un'attività produttiva di reddito che lo mettano in condizione di proporre un accordo interessante per i suoi creditori". **(3)**

Presupposto oggettivo	
Stato di sovraindebitamento	
↓	
Situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile tale da determinare, in alternativa	
↓	↓
rilevante difficoltà ad adempiere alle obbligazioni	definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni

AREA dei SOGGETTI INTERESSATI: PRESUPPOSTI SOGGETTIVI e OGGETTIVI

La disciplina sopra indicata riguarda tutti i **debitori** che si trovano in stato di **sovraindebitamento** e che **non sono assoggettabili** alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.

La platea è dunque ampia poiché non si riferisce solo agli imprenditori commerciali sotto la soglia di fallibilità esclusi dalle procedure ora indicate, ma attiene anche al debitore civile, sia persona fisica che persona giuridica, sia ente collettivo con o senza personalità. In questa prospettiva sono ricompresi anche i professionisti intellettuali e gli altri lavoratori autonomi nonché il consumatore.

Quest'ultimo viene, in particolare, qualificato come "*il **debitore persona fisica** che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*".

Ciò comporta che la persona fisica che avesse assunto, accanto alle obbligazioni personali, anche obbligazioni derivanti dall'esercizio di un'impresa o di un'arte o di una professione non potrebbe essere qualificata come consumatore e non potrebbe accedere alla presentazione del piano previsto dall'art. 7, co. 1-bis, L. 3/2012.

Quanto agli imprenditori agricoli sopra e sotto soglia di fallibilità, qualche dubbio circa il loro inserimento nell'ambito dei soggetti interessati è stato manifestato in dottrina. Se è vero che questi ultimi non sono assoggettabili a fallimento come tali, è altrettanto vero che sono però legittimati a ricorrere, in base alla specifica disposizione dettata dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, agli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, L.f.

Ebbene, tale istituto è normalmente applicabile ai soli soggetti fallibili a causa della possibilità che hanno i creditori aderenti agli accordi stessi di godere dell'esenzione da revocatoria fallimentare. In una tale situazione, più di un autore aveva peraltro ritenuto che gli imprenditori agricoli (sopra e sotto la soglia di fallibilità) potessero accedere ad entrambi i procedimenti: sia a quello previsto dall'art. 182-bis, c.c. che a quello disciplinato dalla L. 3/2012.

Tale conclusione è stata recepita nell'ultima modifica recata alla L. 3/2012. Nello specifico, il co. 2 bis dell'art. 7 dispone che "*Ferma l'applicazione del co. 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione*".

La disciplina in parola sembra applicabile "*anche agli enti di diritto privato, quali le associazioni, le fondazioni e le associazioni fra professionisti*". **(4)**

Quanto al socio illimitatamente e solidalmente responsabile di società di persone (socio di S.n.c. e socio accomandatario di S.a.s.), la dottrina evidenzia come questi, ai sensi dell'art. 147, L.f., fallisca in estensione della dichiarazione di fallimento della società alla quale partecipa. Per tale motivo sarebbe escluso dalla normativa del sovraindebitamento applicabile, come si diceva,

solamente a quanti non possono utilizzare una delle procedure concorsuali tradizionali. **(5)**

Ultimo aspetto da rilevare, nell'ambito dei presupposti soggettivi, riguarda l'ipotesi in cui l'imprenditore che attivi la procedura di composizione da crisi di sovraindebitamento sia sotto la soglia di fallibilità, ma *medio tempore* la superi e venga dichiarato fallito. In questo caso, la prima procedura verrebbe ad essere travolta stante il carattere assorbente della seconda. **(6)**

I soggetti interessati debbono essere in **stato di sovraindebitamento**, intendendosi per tale *"la situazione di **perdurante squilibrio** tra le **obbligazioni** assunte e il **patrimonio prontamente liquidabile** per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni"*.

Come evidenziato, **(7)** la definizione legislativa è stata considerata incongrua *"perché il legislatore ha mancato di individuare in modo netto la situazione di squilibrio tra entità del patrimonio ed obbligazioni assunte dal debitore, equiparandola a quella del debitore incapace di adempiere, generando tra debitore civile ed imprenditore non fallibile una commistione di criteri patrimoniali e finanziari"*.

Così, da un lato, assume rilevanza il confronto tra due valori patrimoniali (obbligazioni assunte rispetto ad un patrimonio prontamente liquidabile **(8)**), circostanza che, pur in presenza di una perdurante sproporzione, potrebbe non implicare necessariamente l'incapacità di far fronte ai pagamenti; dall'altro, assume importanza il profilo finanziario e nello specifico, la definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni che non si rapporta invece all'ammontare dei debiti.

Va poi segnalato che non è stato nemmeno determinato quale debba essere il rapporto di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile rilevante per il raggiungimento del sovraindebitamento. **(9)**

L'incertezza della definizione fornita da Legislatore non dovrebbe peraltro dar adito a particolari problemi; da taluno si ritiene infatti assai improbabile che in sede di omologa il giudice procederà ad evidenziare l'assenza di sovraindebitamento. **(10)**

Accanto ai presupposti soggettivi e oggettivi sopra evidenziati, la normativa prevede **tre ulteriori condizioni di accesso** e precisamente:

1. il debitore non deve aver fatto ricorso ai procedimenti di composizione delle crisi nei precedenti cinque anni. Il limite temporale sta qui ad evidenziare il principio per il quale le procedure in parola rappresentano una sorta di beneficio per il debitore stesso;
2. il debitore non deve aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti previsti

dagli artt. 14 e 14bis, L. 3/2012 e cioè l'annullamento o la risoluzione dell'accordo omologato di ristrutturazione dei debiti ovvero la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano presentato dal consumatore;

3. il debitore deve aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Soggetti esclusi

- Imprenditori soggetti alle procedure concorsuali tradizionali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
- soci illimitatamente e solidalmente responsabili di società di persone.

Soggetti interessati

- Imprenditori commerciali sotto soglia di fallibilità;
- imprenditori agricoli sopra e sotto soglia di fallibilità;
- debitore civile (persona fisica, persona giuridica, enti privi di personalità);
- lavoratori autonomi;
- professionisti;
- fondazioni e associazioni;
- consumatore.

ORGANISMI di COMPOSIZIONE delle CRISI

Nell'ambito delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento assumono un rilievo fondamentale i cd. **Occ** (organismi di composizione delle crisi).

Se è vero che le procedure sono attivate in genere dal solo debitore (che ha in materia iniziativa esclusiva, essendo previsto l'intervento dei creditori solo in casi limitati), il ruolo del protagonista è in realtà rivestito dagli Occ. Essi svolgono, infatti, la funzione di **intermediario** tra i soggetti interessati alle procedure e il tribunale; nello specifico, esercitano attività di consulenza legale e finanziaria del debitore, nonché la funzione di ausiliario del giudice e di garanzia per i creditori e i terzi in generale.

Tale situazione determina peraltro il rischio di insorgenza di eventuali conflitti di interesse se si tiene presente che l'Occ provvede contestualmente a predisporre il piano di ristrutturazione, ad attestarne la fattibilità e a darne esecuzione, a tutelare i creditori e ad essere, come si diceva, organo di ausilio del Giudice delegato.

Da qui la necessità che l'Occ "*abbia i requisiti di **indipendenza e terzietà**, non potendo fare preferenze tra classi di creditori, sia nella redazione del piano che nella certificazione della sua fattibilità, fungendo nella successiva fase esecutiva anche da compositore di conflitti*".

(11)

Non va infatti dimenticato che proprio "*dalla loro idoneità ad indirizzare, consigliare il debitore (...) in uno con la sensibilità e la capacità di analisi delle situazioni e degli interessi, oltre che del debitore, anche dei creditori coinvolti, dipenderà l'efficacia innovativa della procedura in esame (...)*". E ancora viene chiarito in dottrina che "*Essi non potranno certo prendere le parti del debitore piuttosto che dei creditori, utilizzando in tal senso le proprie competenze tecnico- professionali per fare in modo che l'accordo risulti più favorevole e conveniente, rispettivamente, per l'uno o per (alcuni de)gli altri. Al contrario, essi saranno tenuti ad operare mantenendo la giusta distanza da entrambe le parti della dialettica debitore-creditore, lavorando piuttosto in vista dell'obiettivo superiore di offrire un concreto ausilio teleologicamente preordinato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento*".

(12)

In vista delle funzioni da svolgere e delle esigenze sottese all'attività degli Occ la L. 3/2012 qualifica come tali gli organismi costituiti da enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di prossima emanazione e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Sono considerati Occ anche gli organismi di conciliazione costituiti presso le Cciaa, il segretariato sociale regolato dalla L. 8 novembre 2000, n. 328 e gli ordini di avvocati, commercialisti e notai. I soggetti indicati sono iscritti di diritto nel registro ministeriale.

Previa autorizzazione del giudice, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni, l'Occ può accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche.

Ciò detto, va peraltro evidenziato un aspetto problematico e non chiarito dall'art. 15, L. 3/2012 attinente alle modalità di scelta dell'Occ.

In altre parole, non si capisce "*se si tratta di una determinazione autonoma del debitore (con ciò dando maggiore rilievo all'autonomia privata dello stesso o, al contrario, in maggiore*

coerenza con le finalità in senso lato pubblicistiche attribuite) dovrà essere nominato - con ciò garantendo maggiore imparzialità e terzietà - da parte del Giudice". (13)

Il compiti e le funzioni dell'Occ possono peraltro essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti che abbia i requisiti di curatore fallimentare (avvocati, dottori commercialisti e ragionieri iscritti al rispettivo Albo di appartenenza) nonché da un notaio nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato (si veda tabella seg.).

Organismi di composizione della crisi		
OCC		
↓		
<ul style="list-style-type: none"> - Enti pubblici dotati dei requisiti di indipendenza e professionalità - Organismi di conciliazione costituiti presso Cciao - Segretariato sociale - Ordini avvocati, commercialisti e notai 	←	Compiti e funzioni dell'Occ possono essere svolte anche da professionisti e società tra professionisti con i requisiti di curatore fallimentare ovvero da notaio nominati dal giudice
↓		
Iscritti in apposito registro presso il Ministero della Giustizia		

PROCEDURE di COMPOSIZIONE delle CRISI

Come si accennava, le **procedure** previste dalla L. 3/2012 sono **tre** rappresentate dall'accordo di composizione dei debiti, dal piano del consumatore e dalla liquidazione concorsuale dei beni.

Le tre modalità sono tutte utilizzabili dal consumatore, mentre il debitore diverso dal consumatore può adire solo la prima e la terza strada. In altre parole, il secondo procedimento (cd. proposta di piano del consumatore) è esclusivo di quest'ultimo.

Le tre procedure concorsuali

Debitore diverso dal consumatore	Consumatore
↓	↓
<p>Accordo di composizione della crisi</p> <p>Liquidazione concorsuale del patrimonio (in alternativa o per conversione)</p>	<p>Accordo di composizione della crisi</p> <p>Presentazione di piano (senza accordo) (in alternativa)</p> <p>Liquidazione concorsuale del patrimonio (in alternativa o per conversione)</p>

Accordo di composizione delle crisi

Questa procedura è lasciata all'**iniziativa** del **debitore** che provvede, con l'assistenza dell'Occ, a depositare un piano di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti presso il Tribunale del luogo ove questi ha la sede principale o la residenza.

Il **piano** può prevedere **scadenze** e **modalità** di **pagamento** dei creditori anche se suddivisi in classi, le garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e i tempi per l'eventuale liquidazione dei beni. E' possibile, in particolare, prevedere il pagamento parziale dei creditori privilegiati sempre che ne sia garantita la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste la causa di prelazione. Il valore di mercato di tali beni è attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso devono essere pagati per intero e alle prescritte scadenze i crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545, c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali (es. crediti alimentari).

Quanto poi ai tributi rappresentati da quelli che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea (dazi doganali e i diritti agricoli), dall'Iva e dalle ritenute operate e non versate, si può contemplare solo la dilazione di pagamento.

L'accordo in parola può anche prevedere:

- in caso di continuità aziendale, una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati. Tale facoltà sembra collegata all'idea di voler lasciare al debitore il tempo per liquidare i beni il cui ricavato va destinato ai creditori prelatizi;
- l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori da individuarsi in un professionista che abbia i

requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

In via generale, il debitore, unitamente alla proposta, deve poi depositare una serie di documenti e precisamente: l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione di fattibilità del piano, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dello stesso debitore e della sua famiglia previa indicazione della composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia. Se svolge attività di impresa il deposito presso il tribunale riguarda anche le scritture contabili degli ultimi tre esercizi con l'attestazione di conformità all'originale.

Si segnala ancora che la proposta di accordo con i contenuti del piano, contestualmente al deposito in tribunale e comunque non oltre tre giorni, va presentata, a cura dell'Occ, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, e deve contenere la ricostruzione della posizione fiscale del debitore proponente e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.

E' agevole riscontrare che in questa prima fase l'**Occ** svolge un'intensa **attività di supporto** nei confronti del debitore (che spesso non ha i mezzi né le risorse per provvedervi) e assume un ruolo relevantissimo nella procedura; in particolare:

- è di ausilio nella redazione del piano di accordo da sottoporre ai creditori e nella predisposizione della relativa documentazione;
- è l'organo che attesta il valore di mercato dei beni su cui insistono le cause di prelazione per verificare la possibilità di un pagamento parziale dei crediti privilegiati;
- è l'organo che verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità del piano stesso;
- può essere designato quale gestore della liquidazione dei beni.

A questo punto interviene il tribunale che, dopo aver verificato i presupposti soggettivi e oggettivi, provvede agli **incombenti successivi**:

- fissa con decreto l'udienza dei creditori (non oltre 60 giorni dal deposito della proposta e della documentazione) disponendone la relativa comunicazione ai creditori;
- dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto;
- ordina che l'Occ provveda alla trascrizione del decreto presso gli uffici competenti se il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili

registrati;

- stabilisce che, fino a quando il provvedimento di omologa non assuma i caratteri della definitività, non possono a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori con titolo o causa anteriore; tale sospensione non riguarda comunque i titolari di crediti impignorabili. Durante questo periodo le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano.

L'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere omologato solo se si raggiunge il consenso dei creditori che rappresentano almeno il **60%** dei crediti; nel caso in cui i creditori non comunicano espressamente il proprio consenso entro i 10 giorni precedenti all'udienza si applica la regola del silenzio assenso ai fini del calcolo della percentuale.

Sempre con riferimento a quest'ultima, l'art. 11, L. 3/2012 precisa che non sono computati i creditori garantiti per i quali la proposta prevede l'integrale pagamento, a meno che essi non rinuncino in tutto o in parte alla prelazione.

In questa fase, l'Occ esercita un'attività di mediazione con i creditori al fine di raggiungere l'accordo; assume dunque un ruolo neutrale e "*una funzione super partes interagendo non solo a supporto del debitore, ma anche con i creditori, dando indicazioni concrete per la modifica del piano oggetto dell'accordo*". **(14)**

L'Occ trasmetterà ai creditori una **relazione** sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale allegando il testo dell'accordo. I creditori hanno dieci giorni di tempo dal ricevimento della predetta documentazione per sollevare contestazioni; decorso il termine, l'Occ invierà al giudice la relazione contenente i consensi e le eventuali contestazioni ricevute. Infine lo stesso organismo rilascerà al giudice un'**attestazione definitiva** sulla **fattibilità** del piano con la quale prenderà posizione circa la capacità del debitore di far fronte all'accordo.

E' possibile che si giunga all'**omologazione** anche in caso di contestazione della convenienza dell'accordo da parte di uno dei creditori non aderenti o rimasti esclusi o da parte di qualsiasi interessato se il giudice ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dell'accordo in misura non inferiore a quella che otterrebbe nel caso in cui si addivenisse alla procedura di liquidazione dei beni del debitore.

Si segnala che, una volta omologato l'accordo, è **obbligatorio** nei confronti di tutti i creditori anteriori già tali al momento della pubblicazione della proposta. L'accordo di composizione della crisi è infatti una procedura concorsuale caratterizzata dalla presenza del principio della parità di trattamento, fatte salve le cause legittime di prelazione.

Il decreto di omologa è poi **equiparato all'atto di pignoramento** sui vari beni oggetto del piano; dalla data di omologa i creditori anteriori e posteriori non potranno più agire esecutivamente.

Dopo l'omologa l'Occ si occuperà di risolvere le eventuali difficoltà insorte in sede di esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso.

Piano del consumatore

In alternativa alla procedura precedente, il debitore che si qualifichi come **consumatore** può, in luogo della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentare in tribunale una proposta di piano di composizione della crisi.

Il contenuto e la documentazione sono gli stessi previsti per la precedente modalità.

Anche in questo tipo di procedura, l'Occ ha un ruolo rilevante.

A differenza della proposta di accordo di composizione della crisi, in questa procedura **non è necessario** per l'**omologazione** del piano da parte del Tribunale che ci sia il **consenso dei creditori**.

E' sufficiente la positiva delibazione dell'organo giudiziario sulla fattibilità dello stesso, mentre i creditori possono solo contestare la convenienza del piano oggetto do omologa.

Da qui l'obbligo specifico rappresentato dalla redazione a cura dell'Occ di una **relazione particolareggiata**, da allegare al piano e contenente, oltre all'attestazione della completezza e dell'attendibilità della documentazione presentata nonché della probabile convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, quanto segue:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempimento da parte del consumatore;
- il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- l'indicazione degli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori.

Tenuto conto della circostanza che la proposta del piano non sarà portata all'esame dei creditori, il Tribunale non solo dovrà verificare la **fattibilità** dello stesso, ma anche valutare la meritevolezza del consumatore e l'assenza di colpa nell'assunzione di obbligazioni eccessive rispetto alla sua capacità di rimborso.

L'assenza di convenienza potrà essere oggetto di contestazione da parte dei creditori nel corso del giudizio di omologazione.

Si segnala, ancora, che il giudice ha anche il potere di sospendere discrezionalmente le eventuali procedure esecutive individuali pendenti nei riguardi del debitore fino all'omologazione definitiva del piano se ritiene che la loro prosecuzione possa pregiudicare la fattibilità del piano stesso.

La sospensione non riguarda tutti i processi esecutivi, ma presuppone un esame delle singole procedure.

Come per l'accordo, anche il piano omologato è **obbligatorio** per tutti i creditori già tali al momento della pubblicazione della proposta.

Liquidazione concorsuale dei beni

L'accordo di ristrutturazione e il piano del consumatore possono articolarsi anche nella modalità rappresentata dalla liquidazione del patrimonio del debitore. In questo caso, la via liquidatoria non è altro, rispettivamente, che l'espressione di **autonomia negoziale** del **debitore** e dei **creditori** ovvero del solo consumatore.

Tale autonomia non sussiste, invece, nella terza procedura contemplata per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e cioè nella liquidazione concorsuale dei beni del sovraindebitato.

Quest'ultima, utilizzabile dal debitore e dal consumatore, può aprirsi su **istanza** del **sovraindebitato** ovvero, d'**ufficio**, a seguito della conversione di una delle due procedure prima evidenziate.

In particolare, la seconda fattispecie (e cioè la conversione) si verifica nelle ipotesi tassative:

- di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologa dell'accordo per inadempimento nei riguardi delle amministrazioni pubbliche, o ancora di risoluzione dell'accordo per fatto imputabile al debitore;
- di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore per compimento di atti in frode ai creditori o per inadempimento degli obblighi derivanti dal piano stesso.

La disciplina indicata dalla L. 3/2012 ricorda quella del **fallimento**; così, si verifica un'interruzione delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio oggetto di liquidazione, si stabilisce che il liquidatore dovrà occuparsi della pubblicità del decreto del giudice e dovrà

provvedere alle trascrizioni di legge in presenza di beni immobili o mobili registrati. Si determina lo spossessamento dei beni del debitore e si dà luogo all'accertamento del passivo tramite deposito di istanze di insinuazione dei creditori. Il **progetto di stato passivo** va poi comunicato dal liquidatore ai creditori interessati che hanno quindici giorni per presentare eventuali osservazioni. Il liquidatore, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, deve inoltre redigere un **programma di liquidazione** da offrire in comunicazione al debitore e ai creditori e da depositare presso la cancelleria del Tribunale. Ha poi il potere di vendere i beni e di compiere gli altri atti necessari per la liquidazione del patrimonio del debitore. Terminata la liquidazione dei beni procede quindi al riparto finale del ricavato tra tutti i creditori; vanno però prioritariamente pagati i crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o del procedimento di composizione delle crisi. Quanto ottenuto dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e di ipoteca è però destinato ai creditori garantiti.

(1) Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, Guida operativa a cura della *Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze*, pag. 4.

(2) *Consiglio nazionale del Notariato*, Studio n. 25-2012/E, pag. 2.

(3) *Si veda nota precedente.*

(4) M. Cordopatri, "Presupposti di ammissibilità", in *La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento*, a cura di F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, Milano 2013, pag. 21; F. Macario, "La nuova disciplina del sovraindebitamento e dell'accordo di ristrutturazione per i debitori non fallibili", in *I contratti*, 2012, pag. 230.

(5) M. Cordopatri, op. cit., pagg. 22 e 23. Va comunque rilevato che tale dottrina esprime qualche perplessità soprattutto a proposito del socio che non abbia partecipato alla gestione sociale: "La verità è che la definizione del consumatore, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b), potrebbe lasciare intendere che anche il socio illimitatamente responsabile possa essere consumatore quante volte assuma delle obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Potrebbe accadere, in altre parole, che il socio illimitatamente responsabile di una società in floride condizioni economiche, che pure abbia assunto impegni per scopi esclusivamente personali, si veda negata la assoggettabilità alle altre procedure concorsuali e la possibilità di fruire delle procedure da sovraindebitamento. Con la conseguenza che egli sarebbe esposto alle aggressioni dei creditori con azioni esecutive individuali, con evidente vulnus all'armonia del sistema e all'economia. Si potrebbe allora tentare di predicare, argomentando dall'art. 12, co. 5, la assoggettabilità del socio a

responsabilità illimitata e solidale di società di persone, in quanto debitore ex se, alla procedura di sovraindebitamento se e in quanto non sia già sottoposto a fallimento e la risoluzione dell'accordo conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione di fallimento, con gli effetti di cui all'art. 14 e di estendere l'applicabilità a lui della normativa preposta alla tutela del consumatore, in coerenza con la definizione portata dal codice del consumo".

(6) *F. Macario, "Finalità e definizioni", in La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento, a cura di F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, Milano 2013, pag. 18.*

(7) *G. Lo Cascio, "La composizione delle crisi da sovraidebitamento", in Il Fall. n. 9/2012, pag. 1023.*

(8) *Intendendosi per esso "quella parte di patrimonio che consentirebbe di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". Cfr. F. Macario, op. cit., pag. 19.*

(9) *Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, Guida operativa a cura della Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, pag. 9.*

(10) *Cfr. F. Macario, op. cit., pagg. 19 e 20. Secondo tale autore, la ratio legis sottostante alla disciplina in parola è quella di "(...) ampliare quanto più possibile il raggio d'azione della normativa, destinata a coprire tutta l'area della crisi e dell'insolvenza che non sia già presidiata dalle procedure tradizionali". Inoltre "Che la definizione specifica (e speciale) del presupposto oggettivo non costituisca una necessità, è dimostrato dal confronto con altre esperienze giuridiche, come, ad esempio quella tedesca (...), quella spagnola (...), ma anche quella inglese, nonché quella nordamericana (...)".*

(11) *Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, Guida operativa a cura della Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, pag. 9.*

(12) *R. D'Aquino di Caramanico e A. Parini, "Gli organismi di composizione della crisi", in La "nuova" composizione della crisi da sovraindebitamento, a cura di F. Di Marzio, F. Macario e G. Terranova, Milano 2013, pag.89.*

(13) *R. D'Aquino di Caramanico e A. Parini, op. cit., pag. 91.*

(14) *Procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, Guida operativa a cura della Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze, pag. 14.*

